



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE N. 52
Data di registrazione 09/02/2021

Area Economico - Finanziaria

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. DETERMINA DI ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA IN ESITO A STATUZIONE GIUSTIZIALE E CONTESTUALE NUOVA AGGIUDICAZIONE, EX ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16, IN FAVORE DELLA SOC. ANDREANI TRIBUTI

Premesso che con determina a contrarre n. 297 del 29.07.2019 il Comune di Castel Gandolfo ha dato avvio alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del “*servizio di accertamento e riscossione tributi comunali quali IMU TASI e TARSU/TARES/TARI e attività strettamente correlate*” CIG 79925003A6;

Visti gli atti di gara;

Considerato l’espletamento delle operazioni di gara conclusosi (giusta Determina n. 371 del 23.09.2019) con l’aggiudicazione del servizio in favore dell’operatore economico Geropa s.r.l., giusta quanto proposto in sede di offerta tecnica ed economica e dando altresì atto della definita declaratoria *in bonis* nei confronti di quest’ultima, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16;

Dato atto che la Soc. Andreani Tributi, collocatasi al secondo posto della relativa graduatoria, come da suddetta aggiudicazione, ha presentato ricorso al competente TAR Lazio (R.g. n. 13212/19) per l’annullamento di quanto disposto, giusta motivazione di cui al ricorso medesimo a cui (per completezza) si fa espresso rinvio;

Considerato che la sentenza di Prime Cure n. 4197/20 si è pronunciata in senso favorevole alla ricorrente, ed è attualmente gravata in Seconda Cure dalla Società Geropa, n. R.G. 5073/2020, con udienza di merito fissata al 25.02.2021, laddove l’intercorsa pronuncia cautelare fa presagire i doverosi approfondimenti del caso alla summenzionata data;

Rilevato che il servizio di supporto alle attività in parola è indispensabile all’economia gestionale del Comune e pertanto l’Amministrazione deve procedere alla consegna in favore della Andreani Tributi e alla successiva stipula contrattuale anche tenuto conto delle modifiche normative intervenute in materia, e nello specifico con la Legge 120/20 ai sensi della quale “*Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria*

responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione” [art. 4, comma 1 lett. b), secondo periodo];

Posto che ai fini acceleratori sono stati esperiti i controlli di rito rispetto ai requisiti di legge in capo ad Andreani Tributi che nello scorso dicembre ha dato prova dei propri dati di capacità e che il preposto Ufficio provinciale del Lavoro ha reso riscontro della probità di cui all’art. 80, comma 5, lett. i) D.Lgs. 50/16;

Rivisti i verbali di gara (dal n. 1 al n. 4), consapevole delle relative congruità in termini sostanziali e valutate altresì le componenti dell’offerta della Soc. Andreani Tributi, ad oggi (da ritenere) aggiudicataria del servizio *de quo*;

Dato atto che la vincolatività dell’offerta economica rimessa al seggio di gara dalla Soc. Andreani Tributi in quanto scaduta per decorrenza dei 180 giorni di cui all’art. 32, comma 4, secondo periodo del Codice dei contratti, è stata (ri)confermata, agli atti di questa S.A., dall’operatore medesimo e pertanto tutte le prerogative di legge (art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16) sono sussistenti e può ravvisarsi la ragione di idoneità e convenienza (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/16) nell’offerta medesima, come rilevato dal seggio di gara;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della Soc. Andreani Tributi, in virtù dell’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della Soc. Geropa e di procedere alla stipula contrattuale con la società Andreani, specificando fin d’ora che in caso di esito positivo del contenzioso tutt’ora pendente, lo stipulando contratto dovrà intendersi automaticamente caducato, di talchè assumere alla presente determina una portata *sub-condizione* che esime da aggravi contenziosi, così postergando anche i doverosi adempimenti in capo al nuovo aggiudicatario degli oneri di cui agli artt. 21 e 24 del disciplinare;

Dato atto che da tanto consegue, per intuitiva evidenza dell’interesse che ne scaturisce in capo all’unico altro partecipante alla gara, la possibilità di stipulare il contratto *illico et immediate* senza alcuna incidenza di sorta dello *stand still* di cui all’art. 32, comma 9 D.Lgs. 50/16 per come assorbita dalla dedotta condizione;

VISTO il D.Lgs. 50/16.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto

DETERMINA

1. Di annullare l’aggiudicazione del servizio di accertamento e riscossione tributi comunali quali IMU TASI e TARSU/TARES/TARI e attività strettamente correlate e di cui al CIG **79925003A6** disposta in favore della Soc. GEROPA s.r.l. con sede legale in Via di Grotte Portella, 34 – Frascati (RM) – 00044, in esito alla sentenza del TAR Lazio, Rm, Sez. II *bis*, 4197/2020, nonché all’ordinanza del Supremo Consesso n. 5043/2020;

2. Di aggiudicare il servizio di accertamento e riscossione tributi comunali quali IMU TASI e TARSU/TARES/TARI e attività strettamente correlate e di cui al CIG **79925003A6** in favore della Soc. Andreani Tributi con sede in Via Cluentina, n. 33/D – Macerata, giusta quanto proposto in sede di offerta tecnica ed economica, e per tale ultimo aspetto previa conferma da parte dell’operatore economico;

3. Di procedere con l’inoltro delle comunicazioni, *ex art*, 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/16 nelle modalità di cui all’art. 76, comma 6, D.Lgs. 50/16;

4. Di dare corso, salvo la conferma dei requisiti autodichiarati, *medio tempore* già intercorsa, alla stipula del contratto in favore della Soc. Andreani Tributi;

5. Di dare mandato agli uffici circa l’adempimento degli oneri pubblicitari confacenti al caso di specie;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile
CORRADI GABRIELLA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)